

C O P I A

Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Ricorso

per la sig.ra Alma Shalabayeva (alias Alma Ayan), nata in Kazakhstan, in Karagandinskaya, il 15.8.1966, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti, prof. Vincenzo Cerulli Irelli (C.F. CRLVCN47C28H501X – pec: vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it – fax 06.8414997), Riccardo Olivo (C.F.: LVORCR51R10H501P – pec: riccardoolivo@ordineavvocatiroma.org-fax: 06809147262) e Alessia Montani (C.F. MNTLSS67P70H501J – pec: alessiamontani@ordineavvocatiroma.org – fax 06.8414997), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma alla via Dora n. 1, giusta procura speciale (doc. A)

Ricorrente

contro

la Prefettura della Provincia di Roma in persona del Prefetto

p.t.

Resistente

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Roma, a firma del Vice Prefetto Aggiunto, adottato il 29 maggio 2013 e notificato in pari data (doc. 1), con il quale è stata decretata

l'espulsione della sig.ra Alma Shalabayeva (alias Alma Ayan) dal territorio nazionale, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.

Fatto

1. La sig.ra Alma Shalabayeva (alias Alma Ayan) è nata in Kazakhstan, in Karagandinskaya, il 15.8.1966 ed è sposata con il sig. Mukhtar Ablyazov, con il quale ha avuto 4 figli, e con cui ha vissuto in Kazakhstan, prima di dover fuggire per le persecuzioni attuate dal regime governativo kazako nei confronti del marito.

1.1. Mukhtar Ablyazov, infatti, sin dal 2001 ha assunto il ruolo di principale esponente dell'opposizione politica al regime instaurato dal Presidente Nazarbayev – che ha governato ininterrottamente il Paese fin dall'era sovietica – facendosi promotore e sostenitore di un movimento di opposizione e di riforma (denominato “*Democratic Choice of Kazakhstan*” – “DCK”) che sostiene la necessità di operare nel Paese riforme democratiche e orientate al mercato, e anche principale promotore della libertà di stampa in Kazakhstan.

Il suo impegno politico lo ha portato a scontrarsi apertamente e pubblicamente con il Presidente Nazarbayev, esponendolo in tal modo a continue vessazioni, attraverso processi pretestuosi e una condanna ingiusta – nel 2002 Ablyazov è stato arrestato all'esito di un processo che tutte le più importanti organizzazioni internazionali (tra gli altri, Amnesty International, il Parlamento Europeo, l'OSCE, il Dipartimento

di Stato degli Stati Uniti) hanno censurato per la natura prettamente politica – intimidazioni e illegittime espropriazioni delle sue proprietà azionarie e immobiliari; ciò che lo ha costretto a fuggire dal Paese di origine con la propria famiglia, fino ad ottenere nel 2011 lo *status* di rifugiato in Regno Unito.

2. Nel 2003 la sig.ra Shalabayeva si è trasferita a Mosca, per seguire il marito che vi aveva stabilito le proprie attività, dove è rimasta sino al 2005. Al riguardo, si evidenzia sin d'ora che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Autorità italiane, nel corso del 2004 (come scritto stranamente nel decreto) la sig.ra Shalabayeva non è mai entrata nel territorio italiano, e ha festeggiato a Mosca il Capodanno a cavallo tra il 31.12.2003 e il 1.1.2004.

Negli anni più recenti la famiglia – impossibilitata a fare ritorno in Kazakhstan, ma anche in Europa visti i pericoli per la loro incolumità personale – si è dovuta separare: infatti la sig.ra Shalabayeva e il marito hanno deciso di mandare i membri della famiglia in vari Paesi, tra i quali la Svizzera, il Regno Unito e l'Italia, per dare la possibilità ai figli di trascorrere un'infanzia normale, frequentare scuole e amici; insomma, assicurare loro una vita serena e tranquilla.

La sig.ra Shalabayeva si è trasferita nel Regno Unito, dove ha dato alla luce la quarta figlia, Alua, il 7.2.2007. Nel 2009 la famiglia ha deciso di stabilirsi nel Regno Unito poiché Ablyazov è stato costretto a lasciare il Kazakhstan.

3. Alla luce delle minacce e della persecuzione subita dalle autorità Kazake, ed al fine di garantire a sé e alla propria famiglia la possibilità di stabilirsi nel Regno Unito, Ablyazov ha presentato nel 2009 domanda di asilo; domanda che è stata accolta dalle Autorità britanniche con provvedimento del 7 luglio 2011 (doc. 2a, 2b, 2c), con il quale è stato riconosciuto ad Ablyazov lo *status* di "rifugiato", ai sensi dell'art. 51 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato e dei relativi protocolli, ed è stato concesso allo stesso il permesso di entrare e soggiornare liberamente nel Regno Unito fino al 7 luglio 2016. E ciò anche in considerazione del fatto che sussistono diversi rapporti di organizzazioni governative e non governative, tra cui rapporti di Amnesty International da cui risulta l'utilizzo in Kazakhstan di pratiche di tortura nei confronti di oppositori e dissidenti da parte delle forze di polizia e di sicurezza, anche la fine di estorcere confessioni (cfr. doc. 3a, 3b, 3c).

Alla sig.ra Shalabayeva e a sua figlia Alua sono stati poi rilasciati dalle competenti Autorità britanniche, in data 1.8.2011, regolari permessi di soggiorno, con validità sino al 7.7.2016 (doc. 4).

4. A seguito di segnalazioni della Polizia Metropolitana di Londra, circa la sussistenza di un concreto ed imminente pericolo per l'incolumità sua e della famiglia (cfr. segnalazione del 24.1.2011, inoltrata alle ore 2.55 della notte, dove si rappresenta il rischio di rapimento e/o di lesioni fisiche per motivi politici; doc. 5) e dell'impossibilità per la stessa Polizia di garantire loro un'effettiva e

continua protezione or di evitare che Ablyazov venisse assassinato sul territorio Britannico, la sig.ra Shalabayeva, pur in possesso dei permessi di soggiorno britannici, ha deciso di allontanarsi dal Regno Unito.

Dopo essersi stabilita per un breve periodo in Lettonia, dove ha ottenuto il rilascio per sé e per sua figlia di un ulteriore permesso di soggiorno, valido sino al 6.10.2013 (cfr. doc. 6), nell'estate del 2012 la sig.ra Shalabayeva si è trasferita in Italia, facendo ingresso dalla frontiera con la Svizzera. A partire da tale momento dunque la sig.ra Shalabayeva viveva sul territorio italiano, e più precisamente in una villa in affitto nella periferia sud di Roma (Casal Palocco), dove ha vissuto con la figlia Alua, unitamente ad alcuni collaboratori domestici. La sig.ra Shalabayeva ha condotto nel territorio italiano una vita assolutamente normale, non ha mai avuto alcun problema con le Autorità italiane, ed ha iscritto la propria figlia Alua ad una scuola di Roma, che ha frequentato regolarmente.

5. Del tutto inopinatamente, la routine familiare della sig.ra Shalabayeva è stata sconvolta nella notte tra il 28 e il 29 maggio (più precisamente alle ore 00,05 del 29 maggio) quando un comando di circa 50 persone armate, dopo aver scavalcato la recinzione che circonda la villa, ha improvvisamente fatto irruzione all'interno, rompendo le persiane di metallo con cui erano chiuse le finestre per la notte. In quel momento, la sorella della sig.ra Shalabayeva, Venera Seraliyeva, suo marito Bolat Seraliyev e la loro figlia Adiya Seraliyeva,

si trovavano in visita presso la villa. La sig.ra Shalabayeva è stata condotta in salotto senza la possibilità di sapere cosa accadesse alla figlia che dormiva nella stanza accanto, mentre alcuni degli uomini frugavano dappertutto alla ricerca di qualcosa o di qualcuno, terrorizzando in tal modo la ricorrente, alla quale non è stato esibito alcun documento di riconoscimento, né tantomeno mandati di arresto o di perquisizione. E' stato poi trascinato nel salotto anche il cognato, che è stato brutalmente percosso con il sangue che usciva copiosamente dal naso e dalla bocca (come risulta dal referto del pronto soccorso; cfr. doc. 7), ciò che ha destato grandissima preoccupazione nella sig.ra Shalabayeva circa la sorte della figlia, che ancora non aveva avuto modo di vedere. Soltanto più tardi un uomo ha agitato davanti alla ricorrente un documento della Polizia, rimettendolo rapidamente in tasca senza che la signora potesse esaminarne il contenuto, in modo tale da comprendere, solo in quel momento, che si trattava di agenti in borghese e non di banditi.

Alla richiesta di esibire un documento, la sig.ra Shalabayeva ha esibito un passaporto diplomatico rilasciato dalla Repubblica Centrafricana in data 1.4.2010 (doc. 8), che gli agenti di polizia hanno esaminato sommariamente e ritenuto come contraffatto.

In piena notte (circa le 4 del mattino) la sig.ra Shalabayeva è stata condotta in Questura, separandola dalla piccola Alua (di soli 6 anni), senza che le fosse consentito di portare con sé telefono, documenti o soldi, dove è stata costretta a firmare alcuni documenti

sotto il ricatto dell'arresto e dove le sono state prese le impronte digitali. Da lì senza alcuna spiegazione né informazione è stata trasportata all'Ufficio Immigrazione, dove è stata trattenuta fino a tarda notte senza bere né mangiare, per oltre 15 ore, con il pretesto dell'asserita falsità del passaporto centrafricano. Al riguardo, la sig.ra Shalabayeva ha provato ripetutamente, con le difficoltà dovute alla mancanza di interpreti, a chiedere che fosse chiamata l'Ambasciata della Repubblica Centrafricana, che avrebbe confermato l'autenticità del passaporto. Dopo aver richiesto inutilmente la presenza di un avvocato, verso le 21 e 30 la sig.ra Shalabayeva ha infine deciso di raccontare la storia propria e del suo Paese, governato da un dittatore al potere da oltre 20 anni, che ha sterminato i *leader* dell'opposizione (tra cui le persone affiliate a suo marito), soffermandosi sul fatto che suo marito Ablyazov era il principale sostenitore del partito di opposizione. Per tale motivo era dovuto fuggire, e rifugiarsi a Londra, dove aveva ricevuto asilo politico. La sig.ra Shalabayeva ha anche dichiarato di essere in possesso di un passaporto kazako, al quale erano allegati permessi di soggiorno rilasciati in Regno Unito e in Lettonia.

6. La stessa sera del 29 maggio, mentre la sig.ra Shalabayeva era trattenuta, come detto, presso gli uffici della Questura, è stato adottato il citato decreto, a firma del vice-Prefetto aggiunto della Provincia di Roma, che ha disposto l'espulsione della sig.ra Shalabayeva dal territorio nazionale (**doc. 1 cit.**), che risulta notificato alla stessa alle ore 22.00.

Il decreto di espulsione, richiamando non meglio definiti atti della Questura di Roma del 29.5.2013 – non conosciuti dalla sig.ra Shalabayeva né, a tutt'oggi, dai suoi difensori – afferma che la sig.ra Shalabayeva sarebbe *“entrata nel territorio dello Stato in data 1.1.2004 attraverso la frontiera del Brennero”*. Il citato decreto è motivato in relazione al preteso possesso in capo alla sig.ra Shalabayeva di un passaporto diplomatico alterato e/o contraffatto, nonché alla circostanza che la stessa si sarebbe sottratta ai controlli di frontiera, risultando illegalmente soggiornante in Italia.

Nel decreto si afferma poi che *“non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo in quanto non ricorrono in capo alla straniera seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (...) né la straniera ha prodotto documentazione che certifichi oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l'allontanamento dal territorio nazionale”*.

Il medesimo decreto esclude poi la sussistenza dei presupposti per la concessione di un termine per lasciare volontariamente il territorio nazionale, sostenendo che la sig.ra Shalabayeva sarebbe *“a rischio di fuga”*, sulla base delle seguenti considerazioni: la sig.ra Shalabayeva i) ha dichiarato di non voler tornare nel suo Paese di origine; ii) non avrebbe fornito un documento utile all'espatrio in corso di validità; iii) non avrebbe richiesto la concessione di un

termine per la partenza volontaria; iv) non avrebbe fornito né saputo fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo.

Infine il provvedimento, facendo riferimento a non meglio precisati *"precedenti penali"*, dispone che la sig.ra Shalabayeva *"non potrà rientrare nel territorio italiano prima che siano decorsi 5 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato"*, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Si badi, dal verbale di notifica risulta che, in ragione della pretesa urgenza dell'Autorità di adottare il provvedimento di espulsione, non si è convocato alcun interprete di lingua russa, e lo stesso è stato redatto in inglese.

7. Subito dopo, con provvedimento a firma del Vice Prefetto Aggiunto della Provincia di Roma (doc. 9), notificato alle ore 22 e 30, sempre senza alcuna traduzione in lingua russa, è stato disposto il trattenimento della sig.ra Shalabayeva presso il Centro di Identificazione e di Espulsione (CIE) sito in Ponte Galeria, motivato con riferimento all'impossibilità di dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, per la indisponibilità di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

La notte tra il 29 ed il 30 maggio 2013, due agenti di P.S. si sono nuovamente recati nella villa di Casal Palocco, ove si sono trattenuti per più di due ore. In questo intervento, gli operanti hanno proceduto a fotografare la minore Alua e sua cuginetta di nove anni

Adiya, che dormivano sul divano in compagnia dei soli governanti (sigg.rrri Volodymyr Semakin e Tatyana Semakina, di nazionalità ucraina). La sig.ra Venera Seraliyeva, unitamente al marito sig. Bolat Seraliyev, era in quel mentre a colloquio con gli avvocati. Proprio in tale occasione, gli agenti di P.S. notificavano decreto di affidamento della minore Alua al sig. Semakin (doc. 10) asseritamente a causa dell'assenza della sig.ra Venera Seraliyeva, naturale affidataria della minore, nonché soggetto individuato per tale incombente dagli stessi operanti di P.S. soltanto la sera prima (doc. 11).

Qui, a Ponte Galeria, la sig.ra Shalabayeva è stata portata in una cella con altre donne, senza ancora poter avere ufficiali notizie circa la sorte dei suoi familiari, ed in particolare, della figlia.

Finalmente, la mattina del 30 maggio, è stata messa in contatto con l'avvocato del CIE che parlava la lingua russa, al quale ha potuto raccontare quanto accaduto, specificando che non voleva essere assolutamente messa in contatto con l'Ambasciata kazaka, dati i rapporti conflittuali del marito con il Presidente del Kazakhstan.

8. Il mattino successivo, 31 maggio 2013, si è tenuta innanzi al Giudice di Pace di Roma l'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento presso il CIE, nel corso dell'udienza gli avvocati hanno rappresentato al Giudice che la sig.ra Shalabayeva voleva lasciare volontariamente l'Italia e che la sua sicurezza personale sarebbe stata messa in pericolo se fosse stata ricondotta in Kazakhstan. Inoltre, i difensori hanno apportato numerose argomentazioni volte a dimostrare

la validità del passaporto diplomatico posseduto dalla sig.ra Shalabayeva, producendo all'uopo certificazioni rilasciate dalle Ambasciate della Repubblica Centrafricana presso la Confederazione Elvetica e presso il Belgio (cfr. verbale di udienza; doc. 12).

Il giudice, tuttavia, ha pretermesso dette richieste, limitandosi a verbalizzare che dal colloquio con la trattenuta non sarebbero emersi elementi per revocare l'ordine del Questore e gli atti connessi; e che la straniera non sarebbe stata in possesso di un documento valido per allontanarsi volontariamente dall'Italia. Sulla base di tali considerazioni ha convalidato il provvedimento del Prefetto (cfr. verbale di udienza; doc. 13).

Si deve sin d'ora evidenziare che i difensori della sig.ra Shalabayeva nel corso dell'udienza hanno avanzato richiesta di asilo e/o di protezione internazionale, ma il Giudice ha sostenuto che tale richiesta non avrebbe potuto essere presentata in tale sede (affermando di doversi limitare soltanto a convalidare il trattenimento), ma avrebbe dovuto essere proposta personalmente dalla trattenuta, e si è per tale motivo rifiutato di farne menzione nel verbale, replicando che, in ogni caso, vi sarebbe stato tempo per presentarla nel pomeriggio. Ma, come subito si dirà, ciò non è stato possibile, in quanto la signora è stata riportata nella cella, senza possibilità di conferire con i propri legali di fiducia e, subito dopo, veniva trasferita all'aeroporto di Ciampino dove nello stesso pomeriggio è stata imbarcata su un aereo privato, noleggiato da una compagnia austriaca, e riportata in Kazakhstan

contro la propria espressa volontà.

9. Mentre si svolgeva la citata udienza di convalida, vi è stato un secondo accesso degli agenti della Squadra Mobile di Roma e della DIGOS (tutti sempre in borghese, senza segni di riconoscimento e senza mostrare alcun mandato o altro tipo di legittimazione) nella villa di Casal Palocco, al preteso scopo di svolgere ulteriori operazioni di perquisizione e sequestro di oggetti, all'esito del quale il sig. Seraliyev è stato costretto ad accompagnarli in Questura.

Due avvocati della famiglia, che sono giunti sul posto a seguito dell'accesso, si sono opposti fermamente al fatto che la verbalizzazione avvenisse in Questura e non nei locali perquisiti e alla circostanza che il sig. Seraliyev – non arrestato – fosse costretto a percorrere il tragitto nella macchina degli operanti e non in quella dei suoi legali, ma gli agenti hanno insistito per completare la stesura del verbale in Questura.

Gli avvocati hanno quindi seguito il sig. Seraliyev, lasciando la moglie di quest'ultimo e le due bambine a casa con i collaboratori domestici..

Poco dopo, approfittando dell'assenza degli avvocati, nonché della *security* e dell'interprete, un piccolo gruppo degli stessi agenti è tornato nella villa per prelevare la figlia Alua (insieme alla zia), spiegando ai collaboratori domestici e alla zia di doverla condurre ad incontrare la madre negli uffici della Questura, nei pressi di Via

Nazionale, e utilizzando a tal fine come unico interprete una bambina di 9 anni (la cugina di Alua). Tuttavia, il vero scopo degli agenti era un altro, e cioè condurre la bambina all'aeroporto di Ciampino, per rimpatriarla insieme alla madre. E per tale motivo alla zia, nonostante un'esplicita richiesta in tal senso, non è stato consentito di avere un interprete, e soprattutto di contattare i propri legali per informarli di ciò che stava avvenendo, nel timore che essi avrebbero potuto impedire l'espulsione. Uno dei collaboratori domestici ha poi riferito che gli agenti li hanno minacciati di gettare i loro telefoni nella piscina se avessero tentato di chiamare qualcuno.

10. Lo stesso pomeriggio del 31 maggio 2013, come sopra accennato, senza che le fosse consentito presentare richiesta di asilo, la sig.ra Shalabayeva è stata accompagnata all'aeroporto di Ciampino, con una decina di poliziotti tra cui una donna che si è presentata come "Laura" alla quale ha nuovamente spiegato le ragioni politiche ostative al suo ritorno in Kazakhstan. Negli uffici dell'aeroporto di Ciampino la signora ha potuto finalmente riabbracciare la figlia Alua, che nel frattempo, come detto, era stata portata lì ed è stata lasciata in una stanza, senza l'ausilio degli avvocati, e senza essere messa al corrente della ragione per la quale si trovasse all'aeroporto.

Sospettando e temendo fortemente che potesse essere rimpatriata in Kazakhstan contro la propria volontà, la sig.ra Shalabayeva ha iniziato a camminare verso una delle persone che erano sedute nella stanza, oltre a Laura e, in inglese, ha dichiarato più

volte "Chiedo asilo politico!", ma tutti hanno fatto finta di non capire e sono poi usciti dalla stanza, lasciandola per più di quattro ore, sola con la figlia.

Tutto ad un tratto, nel tardo pomeriggio, Laura è entrata nella stanza e, dopo aver preso in braccio la piccola Alua, ha iniziato a correre in direzione di un mini-bus, che era all'interno dell'aeroporto — praticamente sulla pista. La sig.ra Shalabayeva, esausta e confusa, ha rincorso la donna con sua figlia in braccio ed è entrata nel mini-bus che è partito immediatamente insieme a cinque uomini armati. Dentro al mini-bus la sig.ra Shalabayeva ha ripetutamente dichiarato: "Laura, voglio l'asilo politico!", ma la donna ha risposto: "E' troppo tardi, tutto è già deciso."

Scesa dal mini-bus con la figlia, due uomini dell'Ambasciata kazaka, tra cui il Console, sono andati incontro alla sig.ra Shalabayeva dando lettura ad un documento, redatto in italiano e tradotto oralmente dallo stesso Console, dal quale risultava che la sig.ra Shalabayeva avrebbe dovuto affidare la bimba ad un uomo ucraino, che aveva lavorato per qualche tempo come collaboratore domestico. La sig.ra Shalabayeva non ha dato seguito al contenuto del documento, richiedendo disperatamente, ancora una volta, asilo politico, ma le è stato risposto: "è impossibile", perché, a loro dire, la decisione era già stata presa dai vertici e quindi era troppo tardi.

A quel punto i due uomini hanno chiesto alla sig.ra Shalabayeva se volesse portare la figlia con sé; la scelta era affidare la bambina ad

una persona che non era un membro della famiglia o portarla con sé. Non comprendendo il motivo per il quale le veniva chiesto di affidare la figlia all'uomo di nazionalità ucraina piuttosto che alla sorella o ad altro familiare, la sig.ra Shalabayeva ha dichiarato di voler tenere Alua con sé; e quindi, con estrema fretta, e ignorando le sue ripetute richieste di asilo, è stata imbarcata su un aereo privato, noleggiato dalla compagnia austriaca Avcon Jet AG (con un costo elevatissimo per un'espulsione, che sembrerebbero pagati dall'Ambasciata Kazaka in Italia), pronto al decollo per il Kazakhstan (doc. 14).

La bimba di 6 anni Alua è stata affidata alla madre sottobordo, come risulta da doc. 15, i documenti che attestano l'avvenuto affidamento alla sig.ra Shalabayeva (e sottoscritti dalla medesima) sono stati tradotti in lingua kazaka da un funzionario diplomatico della Repubblica del Kazakhstan, rappresentante del medesimo governo che con ogni probabilità aveva provveduto al reperimento del vettore e che certamente non si trovava all'aeroporto di Ciampino in veste di tecnico e traduttore, ma di scorta delle espulse, tanto che egli stesso è salito a bordo dell'aereo ed ha viaggiato con loro.

Atterrata all'aeroporto in Kazakhstan il 1° giugno – doc. 15 bis (dove viene erroneamente indicato il Kazakhstan come luogo di nascita della figlia) – alla moglie di Ablyazov veniva consegnato un avviso di avvio delle indagini penali a suo carico datato 30 maggio – il giorno dopo il suo arresto in Italia – le è stato proibito di lasciare la città di Almaty. Il 7 giugno, prima di qualsiasi interrogatorio, è stata

formalmente accusata di un presunto coinvolgimento in reati pretestuosi.

Attualmente, la sig.ra Shalabayeva si trova nella casa del padre, in un sobborgo della città di Almaty, dalla quale risulta che non possa allontanarsi, in quanto nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale.

11. In data 12 giugno 2013, è stata presentata presso la Prefettura della Provincia di Roma, per conto della sig.ra Shalabayeva, istanza di accesso agli atti del procedimento concluso con il decreto di espulsione, al fine di consentirle di esercitare appieno il proprio diritto di difesa (doc. 16).

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte delle Autorità italiane, i difensori sono stati costretti a depositare una ulteriore istanza presso la Prefettura in data 20 giugno 2013 (doc. 17) e, lo stesso giorno, un'istanza all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma (inoltrata via fax, per il rifiuto da parte dei funzionari preposti di riceverla fisicamente presso gli sportelli), che, secondo quanto riferito verbalmente dai funzionari della Prefettura, avrebbe la disponibilità del fascicolo. Ad oggi, gli scriventi non hanno ancora ricevuto alcun riscontro.

12. Il decreto di espulsione in questa sede impugnato è del tutto illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della sig.ra Shalabayeva, e merita di essere dichiarato nullo, e/o annullato per i seguenti motivi.

Diritto

Premessa normativa.

1. A livello comunitario, la materia delle espulsioni dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea è disciplinata dalla Direttiva 2008/115/CE, cd "Direttiva rimpatri", che ha dettato un quadro di norme uniformi per tutti gli Stati membri dell'UE.

Per quanto interessa, il considerando n. 6 della citata direttiva, afferma il principio per cui gli Stati membri devono provvedere *"a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente"*, attraverso *"(...) decisioni adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare"*.

Inoltre, ai sensi del successivo considerando n. 8 gli Stati membri devono assicurare *"regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement"*.

Si stabilisce inoltre che *"il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo"* (considerando n. 9); e che *"(...) si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e*

concedere un termine per la partenza volontaria” (considerando n. 10).

L’ambito di applicazione della direttiva cit. 2008/115/CE è individuato dall’art. 1, il quale prevede che essa si applica negli Stati membri *“al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo”* (art. 1).

Il rimpatrio, obbligatorio o volontario, dello straniero può avvenire non solo verso il suo Paese di origine, o verso un Paese di transito, ma anche verso *“un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato”* (art. 3, n. 3).

L’art. 5 dir. cit. 2008/115/CE impone poi il rispetto di alcuni principi fondamentali nell’applicazione della direttiva medesima, tra cui l’interesse superiore del bambino, la vita familiare e il citato principio di *“non-refoulement”*.

La decisione di rimpatrio, secondo quanto previsto dall’art. 6, può essere adottata nei confronti degli stranieri che soggiornano irregolarmente nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, se lo straniero irregolarmente soggiornante *“è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto*

di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo", e solo nel caso di mancata osservanza di tale prescrizione o qualora lo impongano motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, può essere disposto il rimpatrio (art. 6, par. 2).

Il medesimo art. 6, al par. 4, consente agli Stati membri di rilasciare per "*motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura*" un permesso di soggiorno autonomo ovvero un'altra autorizzazione che conferisca allo straniero il diritto di soggiornare.

La decisione di rimpatrio può essere eseguita mediante concessione di un termine compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria (art. 7, da preferirsi ai sensi del considerando cit. n. 10), termine che può essere prorogato in presenza di circostanze specifiche, come l'*"esistenza di bambini che frequentano le scuole"* (art. 7, par. 2) o anche ridotto o escluso nel caso di pericolo di fuga o pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale; o mediante allontanamento (art. 8).

Ai sensi dell'art. 9, l'esecuzione del rimpatrio mediante allontanamento deve essere rinviata in determinate circostanze, ed in particolare quando essa si pone in contrasto con il predetto principio di *non refoulement*, e cioè con il divieto di respingimento e di espulsione verso uno Stato in cui il soggetto rischia di trovarsi in pericolo di persecuzione in base al diritto internazionale dei rifugiati (cfr. art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei

rifugiati).

L'art. 11 prevede che la decisione di rimpatrio in alcuni casi possa essere accompagnata dal divieto di ingresso (art. 11 parr. 1 e 2).

A mente dell'art. 12, le decisioni di rimpatrio, di divieto d'ingresso e di allontanamento *“sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili”*, e che gli Stati membri debbano provvedere, su richiesta, alla *“traduzione scritta ed orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio (...) incluse le modalità di impugnazione, in una lingua comprensibile per il cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale”* (par. 2).

L'art. 13 prevede poi che allo straniero siano concessi *“mezzi di ricorso effettivi”* avverso le decisioni connesse al rimpatrio innanzi ad un'autorità giudiziaria, cui deve essere riconosciuta la facoltà di rivedere dette decisioni e di sospenderne temporaneamente l'esecuzione (parr. 1 e 2). Si stabilisce inoltre il diritto dello straniero ad un'assistenza linguistica (par. 3).

I successivi artt. 15 e 16 dettano poi la disciplina del trattenimento in appositi centri di permanenza temporanea ai fini dell'allontanamento, che può essere disposto soltanto in presenza di un rischio di fuga o di un comportamento dello straniero tale da ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

2. A livello nazionale, la disciplina delle espulsioni dei cittadini

di Stati non appartenenti all'Unione Europea è dettata dal d.lgs. 286/1998, Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, che è stato recentemente modificato con d.l. 23.6.2011 n. 89, conv. l. 2.8.2011 n. 129 al fine di recepire la cd Direttiva rimpatri.

Come noto, l'art. 13 del d.lgs. cit. 286/1998, disciplina due differenti fattispecie di espulsione amministrativa, prevedendo che essa possa essere disposta con provvedimento del Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o con provvedimento del Prefetto.

Per quanto direttamente interessa, a mente dell'art. 13, comma 2, l'espulsione può essere disposta dal Prefetto soltanto in presenza di specifici presupposti, e cioè quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato senza aver dichiarato la propria presenza in caso di soggiorno di breve durata (ex art. 1, comma 3, l. 28.5.2007 n. 68);

c) appartiene a taluna delle categorie di persone pericolose per

le quali sarebbero applicabili le misure di prevenzione.

A mente del comma 3, art. 13 cit., l'espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso, una volta eseguita l'espulsione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

2.1. Quanto alle modalità esecutive del provvedimento di espulsione, il medesimo art 13 prevede che l'esecuzione dell'espulsione possa avvenire mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica disposta dal Questore ovvero mediante la partenza volontaria da parte dello straniero, entro un termine prefissato.

2.1.1. Quanto all'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, l'art. 13, al comma 4, prevede che essa possa essere disposta dal Questore in alcune specifiche ipotesi, e cioè:

- a) nel caso di provvedimento di espulsione adottato dal

Ministro dell'interno e nel caso di straniero appartenente alle categorie di persone individuate come pericolose ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, o che possano agevolare organizzazioni o attività terroristiche (ex art. 3, comma 1, d.l. 27.7.2005 n. 144, conv. con .l. 31.5.2005 n. 155);

b) quando sussiste il "*rischio di fuga*";

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure prescritte dal questore per la partenza volontaria o in sostituzione della permanenza presso il CIE;

f) nelle ipotesi di espulsione di stranieri condannati per delitti per cui sia previsto l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo, purché socialmente pericolosi e nelle ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nel caso in cui non sia stato espressamente richiesto dallo straniero un termine per la partenza volontaria.

Con specifico riguardo al "*rischio di fuga*", che legittima la misura esecutiva dell'accompagnamento alla frontiera, il successivo

comma 4-bis stabilisce che esso si configuri in presenza di specifiche circostanze, in base alle quali il Prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione; circostanze individuate in:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità circa la concessione di termine per la partenza volontaria, il divieto di reingresso a seguito di espulsione, e il trattenimento presso il CIE;

e) avere violato una delle misure disposte per assicurare la partenza volontaria.

Il provvedimento che dispone l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera (ex art. 13, comma 4 cit.) deve essere comunicato dal Questore al Giudice di Pace competente entro 48 ore, e la sua esecuzione rimane sospesa sino alla decisione sulla convalida, che deve intervenire entro le 48 ore successive alla comunicazione, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso. La convalida è

disposta con decreto motivato avverso il quale può essere proposto ricorso in Cassazione; ricorso che non ne sospende l'esecuzione (art. 13, comma 5-*bis*).

Se il provvedimento di accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito immediatamente, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, l'art. 14, comma 1, prevede che il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il CIE più vicino. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre al rischio di fuga (ex art. 13, comma 4-*bis*), anche la necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. In luogo del trattenimento presso il CIE possono essere disposte misure alternative, se lo straniero è in possesso di passaporto in corso di validità.

Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità, ed è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno (art. 14, comma 2).

Il provvedimento del Questore che dispone il trattenimento presso il CIE deve essere trasmesso al Giudice di Pace territorialmente competente, per la convalida, entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento (art. 14, comma 3). Lo straniero è assistito da un legale

di fiducia e ove necessario da un interprete. Il giudice provvede alla convalida con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (art. 14, comma 3).

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni, eventualmente prorogabili (art. 14, comma 5); ma anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

2.2.2. Quanto all'espulsione mediante concessione di un termine per la partenza volontaria, l'art. 13, comma 5, stabilisce che se non ricorrono le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, lo straniero può chiedere al Prefetto la concessione di un termine per allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale e il Prefetto, valutando caso per caso, può concedere, con lo stesso provvedimento di espulsione, all'uopo un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Al riguardo sussiste un preciso obbligo delle Questure di dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, "*mediante schede informative*

plurilingue" (art. 13, comma 5.1.), e solo in caso di mancata richiesta del termine da parte dello straniero, l'espulsione è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso e può disporre alcune misure, che devono essere oggetto di convalida da parte del Giudice di Pace, tra cui la consegna del passaporto, da restituire al momento della partenza; l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; l'obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente (art. 13, comma 5.2.).

2.3. A mente dell'art. 13 comma 6, il decreto di espulsione e il provvedimento che dispone il trattenimento presso il CIE, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, devono essere *"comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"*.

Lo straniero espulso, se non sussistono condizioni ostative ex art. 19, T.U. sull'immigrazione, è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza (art. 13, comma 12).

Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per un periodo di tempo compreso tra 3 e 5 anni.

3.4. L'art. 19 del T.U. sull'Immigrazione individua alcune fattispecie di divieto di espulsione.

Per quanto interessa, a mente del comma 1, art. 19 cit., *“in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*.

Lo straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, ha diritto, ai sensi dell'art. 5, al rilascio da parte del Questore, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione, adottato con D.P.R. 31.8.1999 n. 394, di un permesso di soggiorno *“per motivi umanitari, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico”* (art. 28, comma 1, lett. d)).

4. Una volta correttamente ricostruito il vigente quadro normativo in materia di espulsione amministrativa dei cittadini di Stati

non appartenenti all'Unione Europea, appare con ogni evidenza la macroscopica illegittimità del provvedimento in questa sede gravato, i) per l'esistenza di innumerevoli vizi del procedimento; ii) per la sussistenza di cause ostative all'espulsione; iii) per eccesso di potere e sviamento.

Sub i) Sui vizi del procedimento di espulsione:

I. Violazione dell'art. 6 della dir. 2008/115/CE. Violazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998. Difetto dei presupposti per l'espulsione. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti.

Il provvedimento di espulsione della ricorrente è del tutto illegittimo in quanto adottato in palese carenza dei presupposti normativi.

Si è detto in punto di fatto, che l'espulsione è motivata dal Prefetto con la pretesa violazione dell'art. 13, comma 2, lett. a), che riguarda la fattispecie dello straniero che *"è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto"*.

Più in particolare, il decreto prefettizio si fonda sul presupposto che la ricorrente sarebbe *"entrata nel territorio dello Stato in data 1.1.2004 attraverso la frontiera del Brennero"*, sottraendosi ai controlli di frontiera, e avrebbe esibito un passaporto diplomatico rilasciato dalla Repubblica Centrafricana che sarebbe, secondo il Prefetto, alterato e/o contraffatto.

Tuttavia, l'Amministrazione è incorsa in gravissimi errori nel ritenere sussistenti le predette circostanze di fatto, che sono errate e, come subito si dirà, inequivocabilmente smentite dalla documentazione in possesso della ricorrente.

a) La ricorrente non ha fatto ingresso dalla frontiera del Brennero nel 2004.

Diversamente da quanto si sostiene nel provvedimento di espulsione, la ricorrente non ha mai fatto ingresso nel territorio italiano dalla frontiera del Brennero, né il 1 gennaio 2004 né successivamente. Si è detto infatti che dal 2003 al 2005 la ricorrente ha stabilmente risieduto in Russia, e più in particolare a Mosca, dove si è trasferita per seguire il marito, e dove ha festeggiato anche il Capodanno del 2004.

La Prefettura giustifica l'affermazione circa il suo ingresso tramite la frontiera del Brennero nel 2004, facendo richiamo in modo del tutto generico a non meglio specificati atti della Questura di Roma, che tuttavia non sono stati allegati al provvedimento stesso, e con riferimento ai quali è stata illegittimamente negata ogni possibilità di accesso. Infatti, nonostante la presentazione di ben 3 istanze di accesso presso la Prefettura e presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma (presso la quale invero è stato impedito il deposito fisico dell'istanza in ragione dell'asserita mancanza nella sede di un ufficio protocollo a ciò deputato), i difensori della ricorrente non hanno potuto prendere visione del fascicolo che la riguarda. Sul punto ci si riserva dunque di formulare ulteriori argomentazioni non appena saranno

conosciuti tutti gli atti del procedimento.

b) Il passaporto della Repubblica Centrafricana in possesso della ricorrente è autentico e in corso di validità.

Il Passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana, rilasciato in data 1.4.2010 ed esibito dalla ricorrente in occasione del *raid* notturno presso la propria abitazione, diversamente da quanto si sostiene nel provvedimento impugnato, è perfettamente autentico e valido, come si avrà modo di dimostrare ampiamente nell'ambito del procedimento penale che è stato avviato nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 497-*bis* c.p. ("Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi").

La sua autenticità e validità è stata infatti espressamente confermata dalle Autorità della Repubblica Centrafricana, come peraltro già dedotto nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento presso il CIE del 31 maggio 2013, ove si sono prodotte le dichiarazioni rilasciate dagli Ambasciatori di detto Stato presso il Belgio e presso la Svizzera. L'Ambasciatore della Repubblica Centrafricana presso la Svizzera, in particolare, ha testualmente affermato che *"la cittadina Centrafricana Alma Ayan (alias Alma Shalabayeva) nata il 15 agosto 1966 è ben nota alle autorità sovrane della Repubblica Centrafricana (...) e, per tale ragione, avendone tutti i requisiti, le è stato legalmente rilasciato il passaporto diplomatico n. 06FB0481 in data 1° aprile 2010 e attualmente in corso di validità e del quale la predetta sig.ra Ayan è ad ogni diritto in possesso"* (cfr. del

30.5.2013; doc. 12). Una dichiarazione di analogo contenuto è stata rese anche dall'Ambasciatore presso il Belgio, che ha invitato le Autorità italiane a consentire alla ricorrente di circolare liberamente nel territorio italiano (cfr. doc. 12).

Ebbene, a fronte di atti ufficiali provenienti dalle Autorità Centrafricane preposte all'assistenza dei propri connazionali all'estero, che confermano la legittimità del possesso da parte della ricorrente del passaporto diplomatico centrafricano, e ne riconoscono espressamente la cittadinanza Centrafricana, escludendo in tal modo che vi sia alcun motivo per ritenerlo contraffatto, è evidente l'irragionevolezza e l'illegittimità della diversa valutazione operata dalle Autorità italiane. E ciò anche in considerazione del fatto che esse hanno ritenuto di poter adeguatamente giudicare la falsità del predetto documento nel giro di pochissime ore, all'esito di un esame che per tale motivo non può non essere stato assai frettoloso e sommario. Insomma, in modo del tutto illegittimo è stata data prevalenza ad una ipotetica e superficiale valutazione di falsità e/o contraffazione, rispetto alle inequivocabili affermazioni delle Autorità della Repubblica Centrafricana. Da ultimo, la genuinità del passaporto rilasciato dalla Repubblica Centrafricana è stata confermata dal Ministro di Giustizia dello stesso paese con lettera datata 21 giugno allegata alla presente con asseverazione (doc. 18).

c) La ricorrente non si è sottratta ai controlli di frontiera, ma ha fatto legittimamente ingresso nel territorio dello Stato.

Del tutto erroneo è anche l'assunto secondo cui la ricorrente si sarebbe illegittimamente sottratta ai controlli di frontiera, in quanto la stessa era in possesso di tutti i requisiti per fare legittimamente ingresso nel territorio italiano ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1998, e cioè un valido passaporto e il visto di un Paese appartenente all'Unione Europea.

La ricorrente è infatti in possesso di un passaporto rilasciato dal Kazakhstan autentico e in corso di validità (doc. 19), sul quale risultano apposti diversi visti di Paesi UE appartenenti all'area Schengen, e di regolari permessi di soggiorno, anch'essi in corso di validità, rilasciati dal Regno Unito (permesso dell'1.8.2011, valido sino al 7.7.2016; doc. 4 cit.) e dalla Lettonia (permesso del 29.8.2012, valido sino 6.10.2013; doc. 6 cit.). Documenti che la ricorrente non ha avuto modo di esibire a causa dell'estrema rapidità con cui è stata improvvisamente prelevata dalla propria abitazione alla periferia di Roma, e dell'atteggiamento ostile tenuto dalle Autorità di polizia italiane, che in violazione dei suoi diritti, non hanno voluto o non sono stati in grado di comunicare con lei in lingua russa o in lingua inglese, e non le hanno mai permesso di avvalersi di un avvocato e di un interprete nei momenti cruciali per intendere i motivi per cui si stava procedendo alla sua espulsione.

Ebbene, proprio perché in possesso del predetto passaporto kazako e dei citati permessi di soggiorno rilasciati da due Stati membri dell'Unione Europea, la ricorrente ha potuto legittimamente fare

ingresso nel territorio italiano. E' infatti evidente che il possesso, in particolare, del permesso di soggiorno rilasciato dalla Lettonia, dimostra inequivocabilmente che a suo tempo la ricorrente è entrata regolarmente in detto Stato – che, come noto, ha aderito al trattato di Schengen sin dal 2004 – in virtù di apposito visto, che le consentiva di entrare liberamente anche nel territorio italiano.

Del resto, le autorità italiane avendole preso le impronte digitali non appena condotta in Questura il 29 maggio avrebbero potuto facilmente verificare che la ricorrente era in possesso di detti permessi di soggiorno consultando le banche dati europee.

E' dunque evidente che nella fattispecie non si versa affatto in una ipotesi di ingresso clandestino nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, che del tutto erroneamente è richiamato nel provvedimento impugnato a fondamento dell'espulsione.

d) In ogni caso, la ricorrente non è irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

E' noto che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 286/1998 stabilisce che *“possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente (...) che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea (...)”*.

Con riferimento a detta disposizione, la Corte di Cassazione ha

affermato espressamente che *“lo status di regolare soggiornante necessita di uno specifico titolo in corso di validità rilasciato allo straniero da uno dei Paesi dell'Unione Europea (...), condizione necessaria e sufficiente per il regolare soggiorno”* (Cass. civ. Sez. I, 10.12.2004, n. 23134).

La ricorrente dunque, essendo in possesso di permessi di soggiorno rilasciati dal Regno Unito e dalla Lettonia, ha diritto a trattenersi e soggiornare legittimamente in Italia, sino alla scadenza di detti permessi di soggiorno (come detto, rispettivamente validi sino al 7.7.2016 e sino al 6.10.2013). Tale circostanza rende del tutto illegittimo il provvedimento di espulsione.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, dir. 2008/115/CE. Mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dalla ricorrente.

Si è detto nella premessa normativa, che l'art. 13, comma 7, del d.lgs. cit. 286/1998, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, par. 2, dir. 2008/115/CE, statuisce che il decreto di espulsione, il provvedimento di trattenimento presso il CIE, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero, devono essere *“comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”*.

Detta norma dunque impone alle competenti Autorità amministrative la traduzione del decreto espulsivo in una lingua conosciuta dall'espellendo e a lui comprensibile, subordinando l'autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (cd. lingue "veicolari"), ad una situazione di oggettiva impossibilità.

Con riferimento a tale disposizione si è recentemente affermato un indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui *“ad eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio nazionale, l'Amministrazione dell'interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigrati stranieri (arabo, cinese, albanese, russo, ecc.), in modo tale che, pur garantendosi le esigenze dell'Amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti”* (Cass. civile, sez. VI, [ord.] 10.9.2012 n. 15129; Sez. VI, 8.3.2012, n. 3678).

Ebbene alla luce di tale nuovo indirizzo interpretativo è evidente l'illegittimità del provvedimento in questa sede gravato, che non è stato tradotto nella lingua russa, motivando con riferimento alla indisponibilità di un interprete in tale lingua.

Né si può sostenere che vi fosse una situazione di urgenza che impedisse di attendere la convocazione di un interprete di lingua russa. Si è detto infatti che la ricorrente è stata trattenuta negli Uffici della Questura per più di 15 ore (dall'alba del 29 maggio sino alle 22 circa,

orario di notifica del provvedimento di espulsione); ciò che avrebbe sicuramente consentito di reperire un interprete, per rendere la ricorrente edotta di ciò che stava avvenendo. Vale la pena sottolineare in questa sede che il cognato della sig.ra Shalabayeva, trattenuto nelle stesse ore presso la Questura di Roma, ha avuto a sua disposizione – seppur per poco – un interprete in lingua russa (doc. 20).

E' evidente anche sotto profilo l'illegittimità del comportamento delle Autorità italiane, la cui unica preoccupazione era quella di rimpatriare con tutta fretta la ricorrente in Kazakhstan, prima che fosse messa in condizione di difendersi adeguatamente.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dir. 2008/115/CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 sotto ulteriore profilo. Difetto dei presupposti per l'accompagnamento alla frontiera.

Come anticipato nella premessa normativa, la “direttiva rimpatri” (dir. 2008/115/CE) prevede una pluralità di modalità di allontanamento dello straniero, privilegiando in prima battuta la partenza volontaria rispetto all'allontanamento forzato, che costituisce modalità soltanto residuale per eseguire l'espulsione (cfr. decimo considerando, secondo cui “*se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria*”). L'art. 3, comma 1, n. 7) della dir. cit. 2008/115/CE definisce il “rischio di fuga” come “*la sussistenza in*

un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga", richiedendo in tal modo un'indicazione tassativa delle ipotesi in cui può ritenersi sussistente da parte della legge nazionale.

In attuazione della predetta direttiva, è stato modificato l'art. 13, comma 4 d.lgs. cit. 286/1998, che attualmente prevede la possibilità di adottare la misura dell'accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica soltanto in precise ipotesi, nelle quali non sia possibile disporre la concessione di un termine per la partenza volontaria, e, tra cui in, per quanto interessa, ove sussista il rischio di fuga (lett. b)). Rischio di fuga che, a mente dell'art. 14, comma 4-*bis*, si può ritenere concretizzato in presenza delle seguenti circostanze: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità circa la concessione di termine per la partenza volontaria, il divieto di reingresso a seguito di espulsione, e il trattenimento presso il CIE; e) avere violato una delle misure disposte per assicurare la partenza volontaria. Occorre inoltre una specifica valutazione "caso per caso" del prefetto, che accerti il rischio che l'espellendo possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Nella fattispecie in esame, il provvedimento di espulsione ha escluso la possibilità di concedere alla ricorrente un termine per la partenza volontaria sulla base del pericolo che la stessa si potesse sottrarre al rimpatrio, ai sensi dell'art. 13, comma 4, *-bis* d.lgs. 286/1998, desunto dalle seguenti circostanze: la ricorrente: i) ha dichiarato di non voler tornare nel suo Paese di origine; ii) non avrebbe fornito un documento utile all'espatrio in corso di validità; iii) non avrebbe richiesto la concessione di un termine per la partenza volontaria; iv) non avrebbe fornito né saputo fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo.

Ebbene, come subito si dirà, si tratta di circostanze del tutto infondate, agevolmente smentite dalla documentazione che si deposita in allegato al presente ricorso, o non rilevanti ai fini del rischio di fuga, in base alla citata normativa.

Anzitutto, è evidente come non possa costituire valido elemento da cui desumere il rischio di fuga la circostanza (*sub i*)) che la ricorrente ha dichiarato di non voler tornare nel proprio Paese di origine, per paura di essere sottoposta a persecuzioni o ingiuste limitazioni della libertà personale. E ciò sia perché essa non corrisponde ad alcuna delle ipotesi tassative indicate dall'art. 13, comma 4-*bis* cit., sia perché tale affermazione, su cui il decreto pone particolare enfasi evidenziando addirittura con caratteri maiuscoli l'avverbio "non", dimostra invece, come si vedrà ampiamente *infra*, proprio l'illegittimità del provvedimento di espulsione, adottato

nonostante si versasse in una tipica ipotesi di inespellibilità di cui all'art. 19 d.lgs. cit. 286/1998.

Del tutto errata è anche l'affermazione per cui la ricorrente non avrebbe fornito un documento valido di espatrio in corso di validità (*sub ii*). Si è detto infatti che il passaporto rilasciato dalla Repubblica Centrafricana, consegnato dalla ricorrente stessa in occasione del *raid* notturno presso la villa dove risiedeva, è autentico e in corso di validità, come certificato dalle Autorità diplomatiche di detto Stato. Inoltre, si ribadisce che la ricorrente è in possesso anche di un passaporto rilasciato in Kazakhstan anch'esso in corso di validità, al quale sono allegati i permessi di soggiorno rilasciati rispettivamente in Regno Unito e in Lettonia. Tutti documenti questi perfettamente idonei a consentire alla ricorrente di allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale, e che la stessa non ha potuto tempestivamente consegnare alla Questura essendo stata portata via a forza dalla sua residenza e non essendo stata messa in condizione di avere contatti con l'esterno prima dell'adozione del provvedimento di espulsione.

Quanto alla circostanza secondo cui la ricorrente non avrebbe chiesto la concessione del termine per la partenza volontaria (*sub iii*), si ribadisce che durante le ore precedenti all'adozione del decreto di espulsione, la ricorrente non ha mai potuto avere l'assistenza di un interprete, né ha mai avuto a disposizione alcuna informazione in lingua russa. E' quindi evidente la violazione nella fattispecie dell'art. 7, par. 1, della dir. cit. 2008/115/CE, che impone agli Stati membri di

informare gli stranieri della possibilità di chiedere un termine per la partenza volontaria. Informazione che deve necessariamente essere resa anche in una lingua comprensibile per lo straniero, al fine di garantire un'effettiva tutela dei diritti del rimpatriando, anche perché in caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione viene eseguita con accompagnamento alla frontiera e quindi con modalità incidenti sulla libertà personale.

Si ribadisce che nel corso dell'udienza di convalida è stato messa a verbale il fatto che la sig.ra Shalabayeva chiedeva "di poter rientrare volontariamente nella Repubblica Centrafricana una volta riottenuto il proprio, valido, documento" (doc. 13 cit.).

Infine quanto al fatto che la ricorrente non avrebbe fornito né saputo fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo (*sub iv*)), si tratta di un elemento del tutto irrilevante ai fini della concessione del termine per la partenza volontaria, e che può venire in rilievo soltanto in un momento successivo, una volta che tale misura sia concessa, per assicurarne l'esecuzione, peraltro senza la previsione di alcuna conseguenza per l'ipotesi della mancanza di detta disponibilità. In ogni caso non è mai stato chiesto alla ricorrente di fornire tale prova, e la stessa avrebbe potuto facilmente dimostrare il possesso di una somma di denaro sufficiente.

Insomma, non sussistendo il rischio di fuga, non configurandosi alcuna delle ipotesi di cui all'art. 13, comma 4-*bis* cit, il Prefetto non avrebbe potuto legittimamente escludere la concessione di un termine

per la partenza volontaria, compreso tra 7 e 30 giorni ai sensi dell'art. 13, comma 5, cit., eventualmente prescrivendo le opportune misure per assicurarne il rispetto; termine che avrebbe consentito alla ricorrente di tutelare adeguatamente i propri diritti, e quelli della figlia minorenni, producendo tutta la documentazione idonea a dimostrare la legittimità del proprio ingresso e soggiorno nel territorio italiano.

Anche sotto tale profilo il procedimento di espulsione seguito dalle Autorità italiane è pertanto palesemente illegittimo.

Ma vi è di più. Nella fattispecie, è stata commessa una macroscopica violazione del procedimento di espulsione, in quanto non risulta essere stato mai adottato alcun provvedimento da parte del Questore, che disponesse, come previsto dalla normativa, l'accompagnamento alla frontiera della ricorrente. Con la conseguenza che tale misura di esecuzione del provvedimento di espulsione è stata inopinatamente sottratta ad ogni possibilità di vaglio da parte dell'Autorità giudiziaria, in palese violazione dell'art. 13, comma 5-bis d.lgs. 286/1998, che ne impone la convalida entro 48 ore da parte del Giudice di Pace.

Infatti, l'udienza di convalida tenutasi il 31 maggio 2013 presso il Giudice di Pace ha riguardato esclusivamente la misura del trattenimento presso il CIE, giustificata in ragione dell'impossibilità di reperire un idoneo mezzo di trasporto, mentre non ha in alcun modo riguardato le modalità di esecuzione dell'ordine di espulsione, come si evince anche dal fatto che il Giudice si è rifiutato di verbalizzare la

denuncia da parte degli avvocati della ricorrente della sussistenza di cause ostative all'espulsione e la richiesta di asilo politico avanzata dagli stessi.

Si tratta di una lesione gravissima dei diritti della ricorrente, perpetrata in violazione dell'art. 13 della Costituzione, che, come noto, impone che tutti gli atti coercitivi incidenti sulla libertà personale, tra i quali sicuramente è compreso anche l'accompagnamento coatto alla frontiera, possano essere disposti solo con provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria, o comunque con provvedimento da questa convalidato.

Sub ii) sulla sussistenza di cause ostative all'espulsione.

IV. Violazione dell'art. 10 Cost. Violazione del principio di non refoulement, di cui all'art. 78 del TFUE. Violazione dell'art. 5 della Direttiva 2008/115/CE. Violazione degli artt. 5, 13 e 19 d.lgs. 286/1998. Violazione dell'art. 28, D.P.R. 394/1999. Violazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Violazione dell'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Violazione dell'articolo 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (New York 1984). Violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il provvedimento impugnato è viziato non solo perché, come si è dimostrato nei precedenti motivi di ricorso, è stato adottato in palese

carenza dei presupposti per l'espulsione, ma anche in quanto vi è stata data esecuzione da parte delle Autorità italiane con modalità palesemente illegittime e illecite, rimpatriando la ricorrente in Kazakhstan, suo Paese di appartenenza, nel quale non voleva e non poteva essere inviata.

Si è detto infatti che l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 pone un divieto assoluto di espulsione dello straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, **di opinioni politiche**, di condizioni personali o sociali.

Detta norma è attuazione del principio di diritto internazionale di *non refoulement*, sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, a mente del quale *"in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione"*. Principio che è stato recepito dall'art. 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ed espressamente richiamato anche dalla direttiva cit. 2008/115/CE (art. 5).

Lo stesso principio è affermato nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che all'articolo 19, comma 2, prevede che: *"Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato*

verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti". Analogamente l'articolo 3, comma 1, della Convenzione ONU del 1983 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti statuisce che: "Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura".

Come risulta dall'esposizione in fatto, la sig.ra Shalabayeva e sua figlia sono state sottoposte dalle Autorità di Polizia italiana a trattamenti del tutto disumani e degradanti e alla signora in particolare è stato impedito in ogni modo di esercitare i suoi diritti di difesa e anche di potersi esprimere nei confronti delle Autorità di polizia nei tempi e nei modi necessari per la tutela dei suoi diritti. Non solo, ma è stato disposto il suo rimpatrio in Kazakhstan, Paese nel quale notoriamente non sussistono garanzie di rispetto dei diritti umani, come affermato a chiare lettere dalla Corte CEDU (vedi per tutti il caso Kaboulov c/ Ucraina, del 19.11.2009 e Baysakov ed altri c/ Ucraina del 18.2.2010).

Tutto ciò, sia il trattamento subito dalla signora e sua figlia in Italia, sia la decisione delle Autorità italiane di rinviarle in un Paese nel quale i diritti umani non sono garantiti rappresentano un'evidente violazione del principio fondamentale di cui all'art. 3 della Convenzione CEDU, alla quale in ogni caso ci riserviamo di

rivolgerci.

Invero, nella fattispecie si versa proprio in una palese ipotesi di inespellibilità, in quanto la ricorrente non avrebbe mai potuto essere rimpatriata in Kazakhstan, attesa la sussistenza di un rischio concreto che la stessa possa essere sottoposta a persecuzioni in ragione del ruolo politico rivestito dal marito Ablyazov, che da anni è promotore e sostenitore del principale partito di opposizione al regime che governa il Paese, e che per tale motivo è stato oggetto di una ingiusta condanna ed espropriazioni di tutti i suoi beni in patria. Il diritto di Ablyazov ad ottenere la protezione internazionale, per il concreto pericolo di persecuzione, è stato già positivamente accertato dal Regno Unito, che come detto con provvedimento del 7.7.2011 (doc. 2a, 2b, 2c cit.), ha accolto la sua domanda di asilo, riconoscendogli lo *status* di “rifugiato”, ai sensi dell’art. 51 della Convenzione di Ginevra. E proprio per tale motivo, in qualità di familiari del rifugiato, alla ricorrente e alla figlia Alua è stato rilasciato dalla Polizia britannica il permesso di soggiorno (doc. 4 cit.). Si ricorda anche che le stesse Autorità britanniche hanno segnalato l’esistenza di un concreto pericolo per l’incolumità di Ablyazov e della famiglia e dell’impossibilità per la Polizia locale di garantire loro un’effettiva e continua protezione (doc. 5 cit.).

Il rischio per la ricorrente di essere sottoposta a ingiuste misure repressive è evidente, laddove si consideri che, come anticipato in punto di fatto, diverse organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty

International, hanno più volte denunciato casi di utilizzo in Kazakhstan di pratiche di tortura nei confronti di dissidenti politici o attivisti, anche al fine di estorcere indebite confessioni (doc. 3 cit.). Tanto che il Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) – che come noto comprende i più importanti organismi italiani di carattere umanitario e le Confederazioni sindacali – stigmatizzando i tempi e le modalità della procedura di espulsione della ricorrente, ha pubblicamente affermato che *“ci preoccupa in maniera fortissima la possibilità che la sig.ra Shalabayeva possa subire nel suo Paese trattamenti disumani o violazioni dei suoi diritti umani. Rischio per noi molto concreto”* (cfr. doc. 21).

Analoghe preoccupazioni sono alla base di una recentissima interrogazione parlamentare, nella quale si chiede al Ministro dell'Interno e al Ministro degli Affari Esteri, facendo riferimento anche all'ampio risalto, in chiave prettamente negativa, dato alla vicenda dell'espulsione della ricorrente sulla stampa nazionale e internazionale, di riferire sulle modalità di esecuzione dell'espulsione, ma soprattutto si chiede *“se le autorità italiane abbiamo avuto le dovute assicurazioni relativamente alla sicurezza ed alla incolumità della donna e di sua figlia minorenni, prima di deciderne l'espulsione verso un Paese che detiene un record vergognoso ampiamente documentato di violazione dei diritti umani”* (cfr. interrogazione parlamentare del 11.6.2013; doc. 22).

Ebbene emerge con tutta evidenza la macroscopica illegittimità

dell'espulsione della ricorrente, che pure nel corso del procedimento di espulsione aveva più volte rappresentato alle Autorità di polizia ed in particolare all'agente di nome Laura la propria situazione personale e i contrasti del marito con il regime kazako, chiedendo per tale motivo che l'Ambasciata kazaka non fosse informata del procedimento, ma soprattutto invocando l'asilo politico ed affermando espressamente di non voler tornare in Kazakhstan. Ciò che risulta espressamente anche dal testo del provvedimento di espulsione, ove tale affermazione è stata come detto enfatizzata scrivendo con caratteri maiuscoli l'avverbio "non".

Tuttavia tale richiesta non solo è stata disattesa dal Prefetto, che certo non poteva ignorare i rischi per l'incolumità della ricorrente, ma in modo del tutto strumentale è stata utilizzata contro la stessa e ritenuta indice del rischio di fuga, al fine di giustificare l'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coatto alla frontiera.

Del resto, la Polizia e le Autorità competenti che sono intervenute conoscevano benissimo l'identità della sig.ra Shalabayeva. Infatti, dai documenti inviati dall'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan alla Questura di Roma in data 28 maggio u.s. (ossia, il giorno precedente all'irruzione presso l'abitazione) si precisa che non è escluso "che nella villa affittata convive, insieme con il sig. M. Ablyazov, anche la sua moglie -- cittadina del Kazakhstan Sig.ra Shalabayeva Alma, nata 15.08.1966" (doc. 23). Con questa indicazione sarebbe bastata una mera ricerca su internet per comprendere a quali

rischi sarebbe stata esposta la moglie di Ablyazov e sua figlia di 6 anni qualora fosse stata forzatamente rimpatriata in Kazakhstan.

Proprio la presenza della figlia minorenni che, di fatto, è stata espulsa insieme alla sig.ra Shalabayeva avrebbe dovuto indurre le autorità italiane a valutare con maggiore attenzione i rischi per entrambe derivanti dal rimpatrio, ma tale circostanza non è stata minimamente presa in considerazione (infatti, non vi è alcun riferimento alla figlia, Alua, nel provvedimento di espulsione) in violazione delle Convenzioni internazionali che tutelano i fanciulli (art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 3, 12, 16, 37 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989).

L'illegittimità del comportamento delle Autorità amministrative italiane è ancora più grave laddove si consideri che la ricorrente è stata espulsa nonostante avesse ripetutamente invocato il diritto di asilo – senza che le fosse mai consentito di formalizzarne la richiesta – non solo nell'udienza di convalida del 31.5.2013, ma anche in aeroporto prima di essere imbarcata sull'aereo privato che la attendeva, alla presenza di diversi agenti di polizia, che hanno ignorato i suoi appelli, o risposto che non vi era più nulla da fare.

L'Amministrazione ha dunque agito illecitamente, in violazione di un espresso divieto di legge (art. 19, d.lgs. cit. 286/1998) e in spregio all'art. 10 Cost. che, come noto, prevede che *“lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche*

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Insomma, la ricorrente, come ampiamente dimostrato, non avrebbe potuto essere in alcun modo rimandata in Kazakhstan, e aveva tutto il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno “*per motivi umanitari*”, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 286/98 e dell’art. 28, comma 1, lett. d) regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 394/1999.

In ogni caso, non vi era alcun motivo per rimandare la ricorrente proprio in Kazakhstan, in quanto la stessa avrebbe potuto essere rinviata (ex art. 3, comma 3, dir. cit. 2008/115/CE) in uno dei Paesi da lei indicati, e cioè la Repubblica Centrafricana, di cui è cittadina come confermato dalle relative Autorità diplomatiche, ovvero nel Regno Unito o in Lettonia, ove può legittimamente risiedere, senza alcun timore per la sua incolumità personale, in virtù dei permessi di soggiorno in corso di validità in suo possesso. O eventualmente anche in Svizzera, dove risiedono due dei figli.

E ciò anche alla luce dell’art. 6, par. 2, dir. 2008/115/CE, che come detto prevede che se lo straniero da espellere è in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro dell’UE, che gli conferisca il diritto di soggiornare sul suo territorio, deve rientrare nel territorio di quest’ultimo. La ricorrente avrebbe dovuto dunque essere messa in condizione di rispettare tale disposizione, e di fare volontariamente ritorno in Lettonia o nel Regno Unito. E non invece essere rimpatriata forzosamente in Kazakhstan.

Sub iii) sull'eccesso di potere.

V. Eccesso di potere, sviamento.

Sulla base della normativa sopra esposta, si evince palesemente che il provvedimento impugnato è illegittimo per aver violato una serie cospicua di norme cogenti, con riferimento al procedimento, ai presupposti e alle modalità esecutive. E sicuramente il provvedimento è illegittimo, come si è appena visto, nella parte in cui dispone l'espulsione della ricorrente in Kazakhstan, e cioè in un Paese nel quale non poteva essere ricondotta, perché trattasi proprio del Paese dal quale era fuggita per ragioni di contrasto politico, e nel quale avrebbe potuto essere sottoposta a misure di carattere persecutorio, come ampiamente documentato (cfr. doc. 3, 21, 22 cit.).

Ma questa circostanza, che di per sé vizia l'atto in una delle sue condizioni di legittimità, appare a sua volta il vero obiettivo di tutta l'operazione organizzata e posta in essere dalle forze di Polizia italiana nei confronti della ricorrente. Rinviarla cioè in Kazakhstan, è da ritenere per far fronte a richieste pervenute dalle Autorità kazake, le quali avrebbero dovuto essere prontamente rispedite al mittente. Di ciò è prova il fatto che non si è presa in considerazione né la concessione di un termine, che avrebbe consentito il chiarimento della reale situazione di fatto della ricorrente e della sussistenza dei presupposti per la sua permanenza, almeno temporanea, in Italia; né la richiesta esplicitamente formulata di rimpatrio presso un altro Paese nel quale ella non avrebbe subito persecuzioni di sorta; né la richiesta più volte

avanzata di asilo politico, per la cui concessione sussistevano tutti i presupposti, che avrebbe senz'altro impedito il rimpatrio. Quest'ultima richiesta, più volte formulata oralmente dalla signora all'aeroporto di Ciampino agli agenti di Polizia ivi presenti (dei quali ci riserviamo di chiedere testimonianza), è stata prontamente da loro respinta affermando che tutta l'operazione era stata ormai decisa, e molto in alto!

Dato lo *status* di rifugiato del marito della ricorrente come principale oppositore e rivale dell'autocratico Presidente Kazako, nonché la sua conoscenza diretta delle conseguenze ed il suo elevato livello di istruzione, è semplicemente incredibile che non abbia fatto una disperata richiesta di asilo.

D'altra parte, non è stato possibile effettuare la presentazione formale della richiesta di asilo, come si è visto, pur suggerita dal Giudice di pace, per il fatto che nelle stesse ore la ricorrente è stata tradotta forzatamente all'aeroporto di Ciampino. E ancora, è illuminante a questi fini la circostanza che all'aeroporto attendeva un aereo privato (pagato dall'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in Italia ad un costo elevatissimo). Inoltre il Console del Kazakhstan a Roma non si è solamente recato in aeroporto ma, insieme ad un altro diplomatico Kazako, ha personalmente scortato la ricorrente fino in Kazakhstan, così da avvalorare la finalità dell'operazione. Tutte queste circostanze, che ci riserviamo di ulteriormente illustrare e provare, mostrano inequivocabilmente il vero obiettivo dell'operazione, quello

appunto di rinviare la ricorrente in Kazakhstan, senza una decisione propriamente convalidata dalle autorità italiane. E' da ritenere che il fine perseguito dalle Autorità kazake fosse quello di costituire nella sua persona una sorta di ostaggio per tenere "a bada" il marito – principale minaccia per il regime autocratico – che, ad oggi, si è reso irreperibile. Fine questo, al quale le nostre Autorità avrebbero dovuto restare del tutto estranee, e se ragionevolmente immaginabile, avrebbe dovuto essere contrastato dalle nostre Autorità, e non facilitato come di fatto è avvenuto!

Insomma, un'operazione di polizia internazionale, sicuramente illecita stando alle vigenti normative sopra illustrate, di fonte nazionale, europea e internazionale, le quali prevedono che il procedimento di espulsione possa essere utilizzato soltanto al fine di allontanare dal territorio nazionale soggetti non in regola con i documenti richiesti (a parte il caso di soggetti indesiderabili per ragioni penali); e non al fine di tradurre la persona espulsa in un determinato Paese, e particolarmente, non nel Paese dal quale essa è fuggita e nel quale non può essere ricondotta perché in pericolo di misure persecutorie.

Il Paese estero nel quale la persone espulsa può essere rinvia è quello che risulta dai documenti in possesso dell'Autorità nazionale, ovvero quello prescelto dalla persona stessa.

Nel nostro caso tutto il procedimento, nelle concitate fasi in cui si è svolto, è finalizzato viceversa proprio a rinviare la signora in Kazakhstan, piuttosto che a consentire l'allontanamento dal Paese nei

modi e tempi consentiti dalla legge.

P.Q.M.

Alla stregua di quanto sopra, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, riservandosi l'esercizio, nella competente sede, di azione risarcitoria per i gravissimi danni patrimoniali e morali subiti per l'ingiusta espulsione, chiede l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Roma adottato il 29 maggio 2013, nonché di tutti gli atti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese.

Si depositano e si offrono in comunicazione:

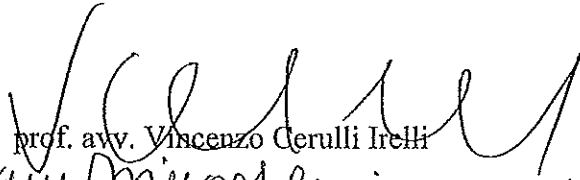
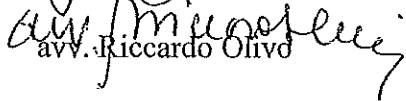
A. Procura speciale rilasciata il 18 giugno 2013;

1. Decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 29 maggio 2013 (provvisoriamente depositato in copia);
2. Concessione status di rifugiato politico al sig. M. Ablyazov;
3. Rapporti di Amnesty International sul Kazakhstan 2010-2013;
4. Permesso di soggiorno rilasciato nel Regno Unito il 1 agosto 2011;
5. Segnalazione della Polizia Metropolitana di Londra del 24 gennaio 2011;
6. Permesso di soggiorno rilasciato in Lettonia;

7. Referto del Pronto Soccorso relativo a Bolat Seraliyev del 30 maggio 2013;
8. Passaporto Diplomatico rilasciato dalla Repubblica Centrafricana in data 1 aprile 2010;
9. Provvedimento del Questore di trattenimento presso il CIE;
10. Decreto di affidamento della minore Alua Shalabayeva;
11. Verbale di perquisizione ed affidamento della minore Alua Shalabayeva del 29 maggio 2013;
12. Attestati rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche Centrafricane;
13. Verbale di udienza del 31 maggio 2013;
14. Dichiarazione del Sig. Dagatsch – dirigente della compagnia di *charter* austriaca Avcon Jet resa a personale del Ministero degli Interni austriaco;
15. Relazione di servizio del 31 maggio 2013 e verbale di affidamento della minore Alua Shalabayeva delle ore 18.40 dello stesso giorno;
- 15-bis. Certificato di rimpatrio del 1 giugno 2013;
16. Istanza di accesso agli atti del 12 giugno 2013;
17. Istanze di accesso agli atti del 20 giugno 2013;

18. Nota del Ministro della Giustizia Centrafricana del 21 giugno 2013 con asseverazione;
19. Copia conforme del passaporto del Kazakhstan di Alma Shalabayeva;
20. Verbale di conferimento incarico in qualità di interprete russo del 31 maggio 2103;
21. Comunicato del Centro Italiano per i Rifugiati;
22. Interrogazione Parlamentare del 11 giugno 2013;
23. Nota Verbale dell'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan nella Repubblica Italiana inviata alla Questura di Roma in data 28 maggio 2013.

Roma, 28 giugno 2013


prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli

avv. Riccardo Olivo

avv. Alessia Montani